



REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI, IN ACCORDO CON LE NUOVE DETERMINAZIONI DEI GRUPPI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, le modalità di svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Il reclutamento avviene ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l'Università telematica eCampus.
3. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, del Codice Etico dell'Ateneo e dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 240/2010.

Art. 2 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a termine ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento e le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di Ateneo.
3. L'Università eCampus provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

Art. 3 Tipologia contrattuale

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

2. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 4 Attivazione della procedura per l'assunzione di ricercatori

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato è effettuata nell'ambito della programmazione di sviluppo dell'Università, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico parziale o totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le procedure di reclutamento per i ricercatori a tempo determinato sono attivate su proposta delle strutture didattico scientifiche interessate.
4. La proposta è adottata con apposita delibera dell'organo della struttura richiedente e deve contenere:
 - a) la struttura di afferenza, il numero di posti da mettere a bando e l'indicazione del progetto di ricerca;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare, ex settore concorsuale, su cui è/sono richiesto/i il/i ricercatore/i a tempo determinato e l'eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione cui queste fanno riferimento, nonché le attività di ricerca richieste;
 - d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui al successivo art. 6;
 - e) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
 - f) le ulteriori lingue, oltre all'italiano, in cui potrà essere svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - g) le modalità di svolgimento dell'attività didattica frontale e a distanza;
 - h) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
 - i) l'eventuale periodo di prova;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
 - k) la copertura finanziaria, nonché il trattamento economico e previdenziale.

Art. 5 Indizione della procedura selettiva

1. Il bando di indizione della selezione è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato in lingua italiana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'Ateneo e sui siti web del MUR e dell'Unione Europea.
2. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine per la presentazione delle domande; detto termine viene fissato nel bando che indice la selezione e non può essere inferiore a 15 giorni.
3. Il bando deve riportare:
 - a) le modalità e i termini di presentazione, sempre telematica ove possibile, delle domande e degli allegati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, i diritti e doveri del ricercatore, la sede prevalente di lavoro, gli elementi indicati dall'art. 4 comma 4 del presente regolamento, ad esclusione della copertura finanziaria;

- b) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
- c) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla prova di lingua dei candidati ammessi alla discussione orale ed a seguito della stessa, avendo riguardo:
 - I. alle concrete esigenze didattiche;
 - II. all'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico-disciplinare e/o al gruppo scientifico-disciplinare (ex settore concorsuale) indicato nel bando e al progetto di ricerca indicato nel medesimo bando;
 - III. alla pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico-disciplinare e/o al gruppo scientifico-disciplinare (ex settore concorsuale) indicato nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere. Ai soli fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, il bando può distinguere tra titolarità di insegnamenti erogati in modalità frontale e insegnamenti erogati in modalità telematica e prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati agli insegnamenti dell'una o dell'altra categoria. Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, s'intende insegnamento erogato in modalità telematica quello che non prevede alcuna attività didattica presenziale e/o laboratoriale.

Art. 6 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per i contratti di cui all'art. 3 del presente regolamento i soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. Si considera "titolo equivalente" aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca.
2. Il requisito di cui al comma precedente deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesto l'avvenuto riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del Dottorato di Ricerca in Italia ai sensi della vigente normativa in materia. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, non ha conseguito il riconoscimento ma ha avviato la procedura è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, prima di stipulare il contratto dovrà produrre attestazione dell'avvenuto riconoscimento del titolo fatto valere ai fini dell'ammissione.
4. Non sono ammessi alle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari, di prima o di seconda fascia, o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010.
5. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia appartenente alla struttura didattica che effettua la proposta di attivazione del posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, ed è costituita da tre membri appartenenti al settore scientifico-disciplinare e/o al gruppo scientifico-disciplinare (ex settore concorsuale) indicato nel bando e precisamente:

a) due professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero,

b) un docente (professore di prima o seconda fascia, ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché, purché appartenente alla comunità accademica, un docente ex art. 1 comma 12 legge 230/05 o un docente titolare di contratto di insegnamento ex art. 23 legge 240/10) dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero.

2. A tutte le riunioni, in qualità di segretario verbalizzante partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ateneo o un suo delegato.

3. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti dell'Ateneo, o in mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.

4. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:

a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal MUR ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c) l. n. 240/2010;

b) il numero, compreso tra il 10 e il 20 per cento e comunque non inferiore a sei unità, dei candidati da ammettere alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;

c) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel Bando, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Selezione e criteri di valutazione

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata dalla Commissione sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243 e in coerenza con le indicazioni eventualmente espresse dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in relazione agli obiettivi definiti dal piano strategico di Ateneo e definiti nel bando.

2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura stabilita a norma dell'articolo precedente, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

5. I candidati sono convocati per la discussione dei titoli tramite email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione a pena di inammissibilità, con almeno 10 giorni di preavviso e, con i medesimi termini, con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione bandi e concorsi.

6. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, è previsto lo svolgimento di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera.

7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai risultati del colloquio in lingua straniera.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, il curriculum e la produzione scientifica di ciascun candidato, il colloquio orale, la prova di conoscenza della lingua inglese, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

Art. 9 Graduatoria di merito

1. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione redige con deliberazione assunta a maggioranza la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.
2. La suddetta graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i.
3. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

Art. 10 Approvazione degli atti

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.
2. Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della Commissione sono trasmessi al Senato Accademico, il quale, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
3. La delibera di chiamata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data della presa di servizio.
4. La delibera di chiamata determina la conclusione della procedura di selezione. Il contratto con il chiamato è stipulato entro i 90 giorni successivi.

Art. 11 Compiti del ricercatore a tempo determinato e periodo di prova

1. Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare (ex settore concorsuale) oggetto della procedura e nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo e in particolare del "Regolamento integrativo del rapporto contrattuale dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato".
2. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso motivato di una delle due parti, a valere dal momento della comunicazione all'altra parte, o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
3. Durante i primi tre mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 12 Incompatibilità

1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, né con borse di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l'eccezione dei finanziamenti per l'attività di ricerca o stage all'estero, in quanto funzionali al programma di ricerca; sono inoltre soggetti alle incompatibilità previste dall'art. 6 della legge 240/2010.

Art. 13 Trattamento giuridico

1. Il Consiglio della struttura didattico-scientifica che ha richiesto l'attivazione della procedura determina all'inizio dell'attività e di ogni anno accademico, sentito il ricercatore interessato, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche, in conformità al regolamento integrativo al contratto presente sul sito web dell'Ateneo.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti su corsi specifici, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell'Ateneo. Il ricercatore deve altresì essere disponibile per attività di didattica frontale, ove per didattica frontale si intendono seminari, lezioni sincrone e asincrone e di ricevimento in aula virtuale.

3. L'attività di didattica deve essere svolta nell'ambito del settore scientifico-disciplinare indicato nel bando di concorso, o in settori affini.

4. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata dell'attività svolta, in base alla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento integrativo del rapporto contrattuale dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato" dell'Ateneo e le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo.

Art. 14 Trattamento economico

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato (a tempo pieno o a tempo definito) elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Art. 15 Risoluzione anticipata del contratto

1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni.

2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all'interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 16 Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative e regolamentari, nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà/Dipartimento sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.